

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Proc. 01/2017

Promosso contro

PEZZO Massimo, tessera n. 441378 – Cat. C, presso la società C.R.S. ALPINI TROFARELLO;

C.R.S. ALPINI TROFARELLO, in persona del Presidente pro tempore, del Comitato regionale Piemonte e provinciale di Torino;

PREMESSO CHE

- è pervenuta allo scrivente Giudice territoriale la denuncia del sig. Raschio Claudio, arbitro aggiunto della gara provinciale svoltasi dal 20 al 21/05/2017 presso la Società Pozzo Strada di Torino, nei confronti del giocatore Pezzo Massimo, tesserato per il C.R.S. Alpini Trofarello;
- la denuncia è stata tempestivamente trasmessa mediante raccomandata inviata il 22.05.2017;
- nella denuncia è indicato che il giocatore, Pezzo Massimo, ha proferito le seguenti parole all'arbitro aggiunto: *"quel cartellino te lo puoi mettere su per il culo"* e che, conseguentemente, gli veniva estratto il cartellino rosso;
- la suddetta condotta integra la fattispecie di cui all'art. 61, co. 3, lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB (*"comportamenti offensivi ed irriguardosi nei confronti di arbitri e/o direttori di gara"*);
- la sanzione prevista e punita per la suddetta infrazione è la squalifica da un mese a due mesi;
- ritenuto che la violazione è stata realizzata al termine della partita, facendo riferimento ad un cartellino bianco precedentemente estratto all'atleta nel corso della gara e che, pertanto, il giocatore ha realizzato la condotta con premeditazione;
- considerata la responsabilità oggettiva delle Società Affiliate per il comportamento dei propri Tesserati ed in particolare l'art. 61 co. 7 lett. b) della normativa in esame che prevede la multa da €. 150,00 a €. 200,00 da infliggere alle società.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,
applica a **PEZZO Massimo**, tessera n. 441378 - Cat. C, presso la società C.R.S. ALPINI TROFARELLO, la sanzione della squalifica di un mese e quindici giorni;



applica alla **C.R.S. ALPINI TROFARELLO** del Comitato regionale Piemonte e provinciale di Torino, in persona del Presidente pro tempore, la multa di €. 150,00 (centocinquanta/00), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla F.I.B., Comitato regionale Piemonte al seguente identificativo IBAN: IT32 B010 0503 3090 0000 0001 050 , indicando in causale "multa decisione 01/2017 Piemonte".

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 10.07.2017.

Il Giudice Sportivo
dott. Federico Freni
